



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

giunta
regionale
10/02/2008

Data

08 FEB 2008

Protocollo N° 71213/40.02

Alegati N° 1

Oggetto

PRL +, Transizione fra Leader + (2000-2006) e PSR - Asse 4 (2007 - 2013).
Indicazioni gestionali.

SOLO FAX

Ai Gruppi di Azione Locale (GAL)

e ai Responsabili Amministrativi Finanziari
(RAF) dei Gruppi di Azione Locale

Loro Sedi

e, p.c.: Direzione Piani e Programmi del settore
Primario
fax 5492

Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura
(AVEPA)
fax 049-7708796

Come già segnalato ai GAL del Veneto, con la nostra nota prot. 18448/40.02 del 11.1.2008, Il Reg. (CE) n. 1320/2006 del 05.09.2006 della Commissione Europea "recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio" prevede dei vincoli per l'assunzione di nuovi impegni di spesa nel periodo in cui si sovrappongono il periodo di programmazione 2000/2006 ed il periodo 2007/2013; tali vincoli interessano anche i GAL beneficiari di Leader + che intendono proseguire la propria attività nell'ambito del nuovo PSR 2007-2013.

Ne deriva che:

a) I GAL, di per sé, potrebbero assumere impegni nell'ambito di Leader + fino al 31.12.2008;

b) non sarà però ammissibile una sovrapposizione tra impegni assunti dai GAL nell'ambito di Leader + ed impegni assunti nell'ambito del PSR 2007/2013; potranno essere assunti impegni nell'ambito della nuova programmazione soltanto dopo che i GAL hanno terminato l'assunzione di impegni nell'ambito della Programmazione precedente.

Prendendo spunto da alcuni quesiti informali avanzati dai GAL, si ritiene opportuno offrire ai Gal alcune indicazioni gestionali, in vista della conclusione del Programma Leader +

Si invitano i GAL a porre particolare attenzione a quanto disposto in proposito nel primo bando generale di presentazione delle domande relative al PSR 2007/2013, . Il par.

Segreteria Generale della Programmazione

Direzione Programmi Comunitari

Il vcdrlw2k-52049\Leader\Leader - risposta sovrapposizione impegni.doc VENEZIA
07/02/2008 Tel 041 2791175 - Fax 041/2791122 - e-mail: progcomunitaria@mail.regione.veneto.it



5.2.3 dell'All. A – Indirizzi procedurali prevede che:

Gli impegni per il funzionamento dei GAL e i vari tipi di operazioni nell'ambito delle strategie di sviluppo e della cooperazione possono essere assunti dai GAL medesimi dalla data in cui non vengono più assunti impegni per il periodo di programmazione 2000-2006. Quindi le relative spese saranno ammissibili se gli impegni saranno assunti rispettando tale vincolo dettato dal regolamento (CE) n. 1320/2006.

Il termine a partire dal quale non possono più essere assunti impegni per il periodo di programmazione 2000-2006, viene individuato nella data dell'atto con il quale l'organo deliberante del GAL stabilisce di aver completato gli impegni rispetto al periodo di programmazione 2000/2006 e che non assumerne altri per il medesimo periodo. L'atto viene inviato alla Direzione Programmi Comunitari e all'AdG (ovvero alla Direzione Piani e Programmi Settore Primario)

La ragion d'essere della norma comunitaria in oggetto si trova al considerando 10 del reg. 1320/2006 si legge : *Gli Stati membri devono provvedere a che le operazioni transitorie siano chiaramente individuate nei sistemi di gestione e controllo. Ciò è particolarmente necessario in riferimento a certi tipi di sostegno riguardanti tutti gli Stati membri, affinché sia garantita la corretta gestione finanziaria e sia escluso ogni rischio di doppio finanziamento dovuto alla sovrapposizione dei periodi di programmazione tra il 1o gennaio 2007 e il termine finale di ammissibilità delle spese fissato nelle decisioni recanti approvazione del sostegno comunitario.*

Si sottolinea che il Regolamento CE 1320/2006, prevede quanto segue:

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per: (...)

f) «impegni», gli impegni giuridici assunti dagli Stati membri nei confronti dei beneficiari di misure di sviluppo rurale;

Si premette che, come è ovvio, ciascuna delle autorità di gestione ha competenza nel valutare l'ammissibilità delle spese, (compreso il rispetto di quanto previsto dal Reg 1320/2006) per quel che concerne il Programma gestito: la Direzione Piani e Programmi del settore primario per l'Asse IV del PSR, la Direzione Programmi Comunitari per il Programma Leader +, e che l'AdG del Programma Leader + ha l'obiettivo di massimizzare la spesa rendicontabile alla Commissione, rispettando fino in fondo il criterio N + 2.

Si rimarca che l'interpretazione regolamentare per cui gli "impegni" sono gli "impegni giuridici" non è di per sé chiarificatrice; come è noto, nel quadro della programmazione 2000-2006 non sono rilevanti gli impegni nazionali in loco (come avveniva nella programmazione 1994-1999), pertanto non vi è una definizione formale ed esauriente, di parte comunitaria, di che cosa si debba intendere precisamente per

Segreteria Generale della Programmazione

Direzione Programmi Comunitari

\\vecdrlw2k-52049\Leader\Leader\risposta sovrapposizione impegni.doc VENEZIA

07/02/2008 Tel. 041/2791175 - Fax 041/2791122 e-mail: progcomunitari@mail.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

“impegni”.

Si ritiene pertanto opportuno rifarsi (per il principio dell'analogia) alla normativa vigente nel periodo 1994-1999, e precisamente alla *Decisione della Commissione del 23 aprile 1997 97/322/CE, Schede relative all'ammissibilità delle spese nel quadro dei Fondi strutturali (cd. SEM 2000) al quale si rinvia, con particolare riguardo alla Scheda n. 2 Periodo di eleggibilità e alla Scheda n. 3 Validità dell'impegno a livello degli stati membri*

Dall'esame della Decisione 97/322/CE si può dedurre che:

- 1) Gli impegni si articolano in impegni giuridicamente vincolanti (o giuridici) e in impegni finanziari
- 2) vi può essere (in un atto del GAL/RAF) impegno finanziario senza impegno giuridico, e viceversa
- 3) il Reg. Ce 1320/2006 fa riferimento agli impegni giuridici, pertanto il GAL può assumere impegni finanziari senza contravvenire al divieto di sovrapposizione degli impegni

Si può delineare quindi, verosimilmente, la situazione seguente: successivamente al momento in cui il GAL chiude gli impegni Leader + con una deliberazione dell'organo decisionale come richiesto dal bando dell'Asse IV PSR, qualora il GAL verifichi che vi sono residui di contributi che emergono dalla chiusura dei progetti in corso, (a motivo di economie di spesa e/o rendicontative) il GAL medesimo potrà assegnarli ai beneficiari finali/destinatari ultimi che non hanno usufruito (per mera insufficienza di risorse disponibili all'epoca) del contributo massimo concedibile previsto dal Complemento di Programmazione, fino a concorrenza di tale massimale; per quanto sopra premesso, si tratta di un impegno finanziario, compatibile con i vincoli disposti dal Reg. 1320/2006.

Viceversa, l'eventuale selezione da parte del GAL/RAF di un nuovo beneficiario/destinatario finale progetto e la relativa assegnazione di contributo pubblico ad una nuova operazione, costituirebbe impegno giuridico, con le conseguenze dal caso.

A di là dell'esempio sopracitato, si invitano i GAL ad adottare il principio generale esposto nella presente nota, durante la fase di transizione fra le due fasi di programmazione; si resta naturalmente a disposizione per eventi ulteriori chiarimenti.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Fabio Zuliani

21
pierpaolo.gennaro@regione.veneto.it
tel. 041/2791154 - 1181
fax 041/2791122

Segreteria Generale della Programmazione

Direzione Programmi Comunitari

\\vecdrlw2k-52049\Leader\Leader-#risposta sovrapposizione impegni.doc
07/02/2008 Tel. 041/2791175 Fax 041/2791122 e-mail: progcomunitari@mail.regione.veneto.it